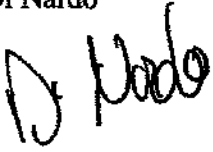


Articolo 5

Sopprimere il comma 13.

Di Nardo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Di Nardo", written in a cursive style.

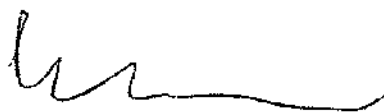
5.66

Art. 5

All'art. 5 sopprimere il comma 13

LATRONI EO

MAZZARACCHIO



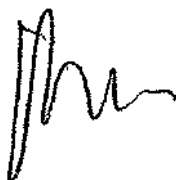
TANCREDI

5.67

A.S. 3396

All'Articolo 5, il comma 13 è soppresso.

DIGILIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

5.68

Con l'articolo 17 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si era tentato di dare significato alla privatizzazione del rapporto di impiego pubblico prevedendo l'istituzione della categoria della vice dirigenza nella cui posizione collocare la parte più qualificata dei pubblici impiegati, recuperando così le migliori professionalità che erano state svilite nel corso degli anni da una contrattazione disattenta, che aveva di fatto affossato quella che in precedenza era stata la carriera direttiva della pubblica amministrazione. Quest'ultima è stata, infatti, sostanzialmente cancellata negli anni da una parte per via dell'istituzione della dirigenza e dall'altra a causa della debolezza intrinseca dei numeri che non le consentivano di avere una reale rappresentatività.

La predetta "disattenzione" è stata talmente rilevante che nonostante le previsioni dell'articolo 17 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 la figura del vice dirigente non è mai stata accettata e regolamentata sia dalle centrali sindacali sia dalla stessa P.A., che ne patisce le conseguenze laddove è costretta a rivolgersi, in maniera eccessiva, alla qualifica dirigenziale anche per funzioni assolutamente alla portata dei funzionari. Questo fatto, fra l'altro ha comportato evidenti disordini, come le nomine di fatto di 767 incaricati nell'Agenzia delle Entrate, tutti nulli sulla base della sentenza del TAR Lazio (Sezione II), n. 4949, depositata il 01/08/2011, oltre agli ulteriori 300 incarichi distribuiti nelle Agenzie del Territorio e delle Dogane.

In buona sostanza, la P.A. nel suo complesso (ivi compresi regioni, enti locali, sanità, ecc.) ha rifiutato fino ad ora anche ciò che le avrebbe portato beneficio e cioè la possibilità di un'economia di spesa consentita dalla l'istituzione della vice dirigenza; ora il legislatore pone la parola fine alla possibilità stessa che sia possibile introdurre una categoria intermedia fra impiegati e dirigenti che, invece, nel settore privato è riconosciuta da anni (v. articolo 2095 del codice civile). Sembra quasi che la privatizzazione, tanto voluta per il pubblico impiego, debba assumere soltanto valori negativi per gli addetti alle pubbliche funzioni.

In verità non si comprende tanta pervicace contrarietà ad importare quello che c'è di positivo nel settore privato ed è per questo che si chiede l'abrogazione della norma che cancellando l'istituto della vice dirigenza crea una vera e propria sperequazione tra operatori del settore pubblico ed operatori del settore privato.

Quanto sopra in considerazione che da una corretta declinazione dell'istituto della vicedirigenza possono discendere non solo soddisfazioni materiali per gli interessati ma soprattutto vantaggi in termini di flessibilità organizzativa in una pubblica amministrazione altrimenti verticalizzata ed priva di risorse umane che ne dovrebbero essere le strutture portanti.

Inoltre, la norma che si propone di cancellare è quella che ha abrogato il cit. articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotta dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145, che aveva istituito l'area della vicedirigenza, rimasta di fatto inapplicata ormai da dieci anni, anche a cagione della successiva legge di interpretazione autentica, di cui all'art. 8 della legge 4 marzo 2009, n. 15, che ha stabilito appunto che il cit. art. 17 bis si interpreta *«nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a*

seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento».

La predetta disposizione di interpretazione autentica faceva ovviamente salvi «*gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore*» della stessa legge, ciò al precipuo scopo di evitare l'evidente censura di costituzionalità alla quale sarebbe andata incontro in caso contrario.

Tale cautela è stata invece totalmente ignorata dalla disposizione di cui all'art. 5, comma 13, del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 n.95, che si propone di abrogare.

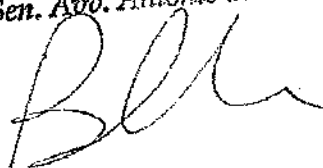
(5.68)

Articolo 5

Al comma 13 sopprimere la seguente frase:

<<. l'articolo 17/bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 è abrogato>>

Sen. Avo. Antonio BATTAGLIA



5.69

